



CITTA' METROPOLITANA TORINO

COMUNE DI BRICHERASIO
**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26**

Approvato alle ore 20,25 del 02/07/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' ACEA
SERVIZI STRUMENTALI S.R.L.**

L'anno duemiladiciotto addì due del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. MERLO Ilario - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Sì
2. BALLARI Simone - Vice Sindaco	Sì	9. PICOTTO Giorgio - Consigliere	Giust.
3. BIANCIOTTO Aldo - Consigliere	Sì	10. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
4. DEMARIA Imelda - Assessore	Sì	11. CARELLA Mauro - Consigliere	Giust.
5. MARCELLO Giacomo - Assessore	Sì	12. FALCO Mauro - Consigliere	Giust.
6. MERLO Fulvia - Consigliere	Sì	13. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
7. MORERO Vanessa - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il Sindaco Sig. MERLO Ilario

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. ZULLO dott. Raffaele

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- L'8 settembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 il decreto legislativo n. 175/2016 recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione", entrato in vigore il 23 settembre 2016, successivamente integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; esso rappresenta la nuova disciplina in materia;
- In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, il provvedimento in esame ha attuato un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica, con l'intento di restituire coerenza e sistematicità all'intero sistema, e avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- In particolare, il decreto ha risposto alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 18 della citata legge n. 124/2015, attraverso i seguenti principali interventi:
 - l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 7 e 8);
 - l'individuazione dei tipi di società e le condizioni in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
 - la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
 - l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art. 11);
 - il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *in house* (art. 16);
 - l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
 - la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
 - l'adeguamento alle disposizioni del decreto degli Statuti delle società a controllo pubblico e delle società *in house* (artt. 26 e 16);

DATO ATTO CHE

- questo Comune è socio in via diretta della società pubblica Acea Servizi Strumentali s.r.l., avente ad oggetto la produzione e lo svolgimento di servizi strumentali all'attività degli enti pubblici soci secondo quanto definito all'art. 4, comma 2, lettera d);

- con deliberazione del Consiglio Comunale ha:
 - deliberato di approvare le modifiche agli Statuti delle società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., Acea Pinerolese Energia s.r.l. e Distribuzione Gas Naturale s.r.l., in quanto società aventi ad oggetto la produzione e lo svolgimento di servizi di interesse generale secondo quanto definito all'art. 2, lettera h) e/o società in regime di *in house*;
 - dato atto che, in ottica di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, con il citato Testo Unico sussistevano i presupposti per incorporare la società Acea Servizi Strumentali s.r.l. in Acea Pinerolese Industriale S.p.A., essendo possibile aggregare società aventi ad oggetto le attività consentite di cui all'articolo 4, e che pertanto, in attesa di valutazioni più approfondite, non si riteneva opportuno in tale fase apportare modifiche allo Statuto della società Acea Servizi Strumentali s.r.l.;

PRESO ATTO CHE

- le suddette valutazioni, svolte congiuntamente tra tutti gli enti pubblici soci della società, in merito alla opportunità di incorporare Acea Servizi Strumentali s.r.l. in Acea Pinerolese Industriale S.p.A. hanno portato come esito al mantenimento della società Acea Servizi Strumentali s.r.l. quale società strumentale degli enti pubblici soci, alla quale poter eventualmente affidare ulteriori servizi strumentali alle attività amministrative che questo Comune riterrà opportuni;

RILEVATO CHE

- la società Acea Servizi Strumentali s.r.l. non è società a controllo pubblico, come definita dall'art. 2 lett. m) del decreto, ovvero società in cui una o più amministrazioni esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., bensì società *in house* (art. 2 lett. o) sulle quali l'amministrazione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi congiuntamente con altre amministrazioni (art. 2 lett. d);
- l'esercizio del controllo analogo e, quindi, la posizione di parità dei singoli enti titolari di partecipazione che ne consegue comportano, per definizione, che non possa riconoscersi prevalenza di uno dei detti enti rispetto agli altri, e, d'altra parte, nemmeno sia possibile ricostruire il riferimento all'art. 2359 c.c. alla stregua di esercizio di controllo congiunto;

RITENUTO CHE

- sia, tuttavia, opportuno estendere anche alle società nelle quali l'amministrazione è socio *in house* le disposizioni del decreto relative alle modifiche statutarie da apportare alle società a controllo pubblico, in quanto, diversamente, si avrebbero modifiche meno rilevanti proprio sulle società nelle quali questo Comune deve poter esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- le modifiche che si propone di apportare allo Statuto della società Acea Servizi Strumentali s.r.l. consistono fondamentalmente nell'adeguamento dello stesso alle disposizioni del Testo Unico in materia di *governance* e controllo, e in via marginale nel recepimento delle norme relative all'organo di controllo nelle s.r.l., alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ed alla prevenzione della corruzione e trasparenza;

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato;

Richiamate le ragioni in premessa citate che giustificano la proposta oggetto di deliberazione;

Visto l'art. 42, co. 2°, lett. e), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Considerato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile del Servizio interessato;

DICHIARATA aperta la trattazione, il Sindaco spiega che il "presente statuto non risulta essere completo, questo da notizie acquisite nel tardo pomeriggio nell'assemblea ACEA, in quanto mancano le disposizioni in merito al controllo analogo, quindi probabilmente l'ANAC a cui tale bozza verrà trasmessa per il parere, evidenzierà tale omissione e tutti i Comuni dovranno riapprovare un nuovo testo corretto". Il Consigliere di Minoranza Chiappero afferma: "non possiamo noi modificarlo sapendo che non è completo?" e chiede se "approvarlo oggi è fondamentale? se la legge prevede l'organo di controllo, mi sembra stupido approvare uno statuto che non è completo". Il Sindaco risponde che "il Comune di Pinerolo lo approverà la prossima settimana ed è importante che tutti i Comuni lo approvino per poi trasmetterlo all'ANAC che a sua volta potrà dire che va bene oppure chiedere delle modifiche";

TERMINATA l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g.;

SULLA proposta sindacale di approvare il presente punto all'o.d.g. con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti:	n.10
Votanti:	n. 8
Astenuti:	n. 2 (Chiappero, Granata)
Voti favorevoli:	n. 8
Voti contrari:	zero

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il nuovo testo dello Statuto Societario di Acea Servizi Strumentali s.r.l., allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all'Assemblea Straordinaria dei Soci della suddetta società per l'espressione del voto favorevole relativamente allo Statuto allegato, con mandato ad approvare le integrazioni o le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie rispetto allo stesso, aventi carattere non sostanziale e comunque rispettose dei criteri e degli indirizzi fondamentali deliberati con il presente atto;
- 3) di dare mandato all'organo amministrativo della suddetta società affinché possa modificare lo Statuto sociale della stessa, adottando il nuovo testo qui approvato in allegato;
- 4) di trasmettere il presente atto alla suddetta società affinché ne venga data attuazione;

Indi per accertata urgenza, sulla proposta sindacale di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma palese, proclamata dal Presidente:

Presenti:	n. 10
Votanti:	n. 10
Astenuti:	zero
Voti favorevoli:	n. 10
Voti contrari:	zero

DELIBERA

DI dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 del TUEL

La lettura e l'approvazione della presente deliberazione sono rimesse alla prossima riunione del Consiglio Comunale.

(ZR/cd)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZULLO dott. Raffaele

PARERI DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si sono acquisiti i seguenti pareri:

TECNICO: del Responsabile del Servizio Interessato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: ZULLO dott. Raffaele

FINANZIARIO: del Responsabile dell'Area Finanziaria:

==

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune
per 15 giorni consecutivi dal 09/07/2018

Bricherasio, li 24/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ai sensi art. 134,
comma 3, per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li _____

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

☐ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 09/07/2018 in quanto
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li __09/07/2018

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 09/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele